



# CONAPOFLASH

N.4

05/02/2010

Anno IX

web: [www.conapo.it](http://www.conapo.it) – e-mail: [nazionale@conapo.it](mailto:nazionale@conapo.it)

Organo ufficiale di informazione del CONAPO Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco Ciclostilato e stampato in proprio non periodico, distribuzione gratuita – Responsabile Antonio Brizzi 329/06.92.863 – Spedizioni Roberto Masi 347/49.70.199

## **RICHIESTE CONAPO IN ACCOGLIMENTO !**

**indennità trasferimento dirigenti e non dirigenti – assunzioni direttori antincendio, ginnici sportivi ed orchestrali VF – uso esclusivo stemmi, fregi e divise VF – rifinanziamento interventi VVF a L'Aquila.**

E' a tutti noto che il CONAPO da anni si batte per equiparare il trattamento VVF con quello degli altri Corpi dello Stato preposti alla sicurezza, sia dal punto di vista economico che normativo. Da tempo ha avanzato richieste di equiparare il trattamento dei

nostri dirigenti, a quello degli altri Corpi in merito ai trasferimenti. Sono altrettanto note le campagne CONAPO per assumere i direttori antincendio, il personale ginnico sportivo ed orchestrale. Unici ad aver sollevato il problema dell'uso dei fregi e delle di-

visive VVF. Per non parlare poi della presenza VF al sisma Abruzzo. Richieste contenute in innumerevoli note CONAPO e nel recente stato di agitazione che ha dato i suoi frutti. Si ringrazia il Sottosegretario PALMA, per essersi adoperato in tal senso.

### **ECCO LA NORMA CHE DOVREBBE ESSERE APPROVATA A BREVE - (Disposizioni per indennità di trasferimento)**

1. Al comma 1, dell'articolo 1, della legge 29 marzo 2001, n.86, dopo le parole: "Forze di polizia ad ordinamento militare e civile" sono aggiunte le seguenti: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". Alla copertura della disposizione di cui al presente comma, pari a euro 436.111 per l'anno 2010 ed euro 849.955 a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante l'utilizzo di una quota parte delle risorse di cui al comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77.
2. A decorrere dal 1 giugno 2010, una quota parte, pari ad euro 871.709 per il 2010 e ad euro 1.539.075 a decorrere dall'anno 2011, delle risorse stanziate dall'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, preordinate a migliorare la piena operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, così destinate: a) assunzione di n. 7 unità nella qualifica di direttore antincendi dagli idonei della graduatoria del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore antincendi, prorogata, da ultimo, dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194; b) assunzione di n. 5 atleti da destinare al Gruppo sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 145 e seguenti del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; c) reclutamento di n. 31 orchestrali, di cui un direttore di banda musicale da assumere nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 217/2005, come integrate, in sede di prima attuazione, dalle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Ai fini del reclutamento del personale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al comma 2 del presente articolo, in sede di prima attuazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'assunzione avviene tramite procedura di selezione straordinaria riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, ivi compreso il personale di cui al comma 3 dell'articolo 6 del medesimo decreto, che alla data del 31 dicembre 2009, sia impiegato nella banda musicale dei Vigili del fuoco e che risulti iscritto negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni, ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio nell'ultimo quinquennio. In sede di prima applicazione, con decreto del Ministro dell'interno, sono stabiliti i titoli di studio, i requisiti di accesso, l'individuazione degli strumenti musicali costituenti la banda musicale, nonché la durata e le modalità dello specifico corso di formazione. Ai fini della partecipazione alla selezione straordinaria si prescinde dal possesso del limite di età e dell'idoneità psico-fisica previsti dalla normativa vigente. La graduatoria della procedura di selezione straordinaria resta vigente per due anni dalla data di approvazione della stessa.
4. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo della propria immagine. Il Ministero dell'interno, attraverso il dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, anche avvalendosi di enti, fondazioni o altri soggetti di diritto privato, già esistenti o da costituire, consente l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali di cui al presente comma, nel rispetto, ed in coerenza, con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al medesimo Dipartimento. Tale attività è realizzata anche in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 4 del presente articolo, in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma, è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano a collezionisti e amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.
7. All'articolo 2, comma 209, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono eliminate e le parole: ", e dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco." sono sostituite dalle seguenti: ". Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a favore dei predetti volontari delle Forze armate, continua ad applicarsi la percentuale di riserva del 45 per cento di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217".
8. In attesa della piena attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, i rapporti instaurati e gli atti adottati dalla fondazione Obiettivo Sicurezza Civile Onlus, costituita con atto notarile repertorio n. 5779, raccolta n. 3394, stipulato in data 27 novembre 2008, continuano ad essere validi.
9. Per la prosecuzione delle attività volte a garantire il superamento dell'emergenza nei territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 06/04/09, al Corpo Nazionale VVF, in ragione dei precui compiti istituzionali, è affidata, fino al 30/06/10, la responsabilità di assicurare gli interventi di soccorso pubblico necessari, con oneri a carico del Fondo Protezione Civile, anche al fine di favorire l'attività di ricostruzione, nei territori colpiti.